**QUESITO N. 4**

All'articolo 7.3 del disciplinare di gara si legge:

*Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.*

*Pag. 9 a 31*

*Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.*

La nostra domanda è la seguente:

in caso di RTI i requisiti di cui al punto 7.2 lett b) e lettera c), devono essere posseduti con una percentuale minima del 50% da parte della mandataria?

C'è insomma una percentuale minima che la mandataria deve possedere o viceversa è ammissibile qualunque percentuale purché maggioritaria?

Infine sarebbe ammissibile il caso in cui il requisito 7.2 lett b) venga soddisfatto in misura maggioritaria dalla mandataria e il requisito 7.2 lettera c) in misura maggioritaria dalla mandante ?

**RISPOSTA Quesito n. 4**

Si veda la Nota Illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017 che riporta quanto segue: “Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, nei soggetti che partecipano in forma associata, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, terzo periodo). Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari a 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.